

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1170</sup> —

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(LONGO)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

COL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(ALTISSIMO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VISENTINI)

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

---

*Presentato il 23 gennaio 1984*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, nel disporre agevolazioni in materia di fiscalizzazione dei contributi sociali di malattia con effetti limitati nel tempo (30 novembre 1983), ha deferito ad una apposita commissione tecnica, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il compito di definire in tempi brevi l'elaborazione di proposte intese ad un riordino strutturale ed organico dell'intera e delicata materia della fiscalizzazione medesima.

In effetti la commissione avrebbe dovuto individuare e suggerire iniziative in direzione, del resto già tracciata dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833), della graduale eliminazione di quegli oneri di contribuzione che sono da definire impropri in quanto destinati a finanziare interventi, quali sono quelli in materia di assistenza sanitaria, rivolti non già ai lavoratori ma al cittadino in quanto tale.

Senonché il conseguimento dei propositi tracciati nel ricordato articolo 1 del decreto-legge n. 17 del 1983 non ha ancora potuto trovare attuazione in conseguenza dei noti eventi politici che hanno dato luogo alla anticipata chiusura dell'VIII legislatura.

Vi è, per altro, da considerare, in risposta a chi dovesse eccepire l'eccessiva frammentazione e ripetitività delle iniziative nelle adottate normative in materia, che le norme medesime, ancorché limitate quanto a destinatari e durata, non sono state, tuttavia, prive da logica interna. In effetti, si è inteso operare in funzione del ricordato principio secondo il quale va disgiunto, sia pure con gradualità, il momento previdenziale propriamente considerato da quello assistenziale, senza perdere di vista, nel contempo, l'obiettivo, particolarmente avver-

tito nel contingente momento dell'economia del paese, di dar corso ad una politica di contenimento del costo del lavoro mirato ad una selezione nell'attribuzione degli sgravi a sostegno dei settori produttivi più esposti a fenomeni di congiuntura sfavorevoli e, pertanto, ritenuti meritevoli di particolari sostegni.

Inoltre i provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali sono anche da considerare quali strumenti di intervento congiunturale di politica economica diretti a ridurre o, quanto meno, a contenere il costo del lavoro in una prospettiva di freno alla lievitazione dei prezzi e, quindi, del tasso di inflazione, con effetti positivi anche sotto il profilo del mantenimento e dell'ampliamento della quota di mercato internazionale, specie in considerazione dell'elevato livello degli oneri sociali, in Italia, nel settore dell'industria.

In conclusione ben può dirsi che i contenuti dei provvedimenti di fiscalizzazione fino ad oggi intervenuti siano stati bilanciati su delicati equilibri che occorre certamente salvaguardare, beninteso, in via provvisoria.

Non appare, infatti, opportuna una interruzione dei benefici in parola nel mentre si procede allo studio dell'organico riordino della materia e ciò tenendo conto, anche, dei contenuti dell'accordo tra Governo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del 22 gennaio 1983 nel quale il potere pubblico si è impegnato a garantire una fiscalizzazione di pari incidenza percentuale a quella raggiunta nel corso del 1982.

È per tali motivi che si ritiene di dover intervenire con il presente provvedimento che differisce la disciplina contenuta nell'articolo 1 del ricordato decreto-legge n. 17 del 1983, scaduta nel mese di novembre dell'anno 1983, a tutto il prossimo mese di aprile.

Contemporaneamente si è ritenuto non potersi prescindere dal porre riguardo al provvedimento di condanna assunto dalla Corte di giustizia nei confronti del nostro paese per non essersi esso conformato alla decisione della Commissione della Comunità economica europea del 15 settembre 1980, che aveva imposto di eliminare la diversificazione esistente tra le misure di fiscalizzazione per il personale maschile e per il personale femminile in quanto essa, favorendo talune produzioni ad elevato impiego di manodopera femminile, costituisce un aiuto vietato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del Trattato della CEE.

La determinazione qui adottata, in quanto riduce a decorrere dal 1° dicembre 1983 l'accennato divario, intende proporre all'attenzione degli organi comunitari l'intendimento di muoversi nella direzione da essi richiesta e contenere, nel contempo, in misure che si reputano di sopportabilità gli effetti negativi per le aziende a forte concentrazione di manodopera femminile.

In particolare, con l'articolo 1 del provvedimento in esame, nel prevedersi la proroga fino al 30 aprile 1984 delle disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali scadute alla data del 30 novembre 1983, si è ridotta di 0,50 punti la fiscalizzazione per il personale femminile elevandosi, contemporaneamente, di 0,13 punti la misura per il personale maschile in modo da lasciare inalterati gli appositi stanziamenti per fiscalizzazione.

Ciò implica che la riduzione per il personale maschile ascende da 9,12 punti a 9,25 punti, mentre quella per il personale femminile si contrae da 14,39 a 13,89 punti e ciò in favore delle imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico nonché delle imprese di autotrasporto ed armatoriali.

Analogamente opereranno variazioni da 2,38 a 3,51 punti e da 8,65 punti ad 8,15 punti rispettivamente per il personale maschile e per quello femminile dipendenti da imprese commerciali, considerate espor-

tatrici, da aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, da aziende di viaggi, da complessi turistici dell'aria aperta e da imprese di distribuzione e noleggio di films e di servizio di sale cinematografiche.

Permangono immutati, invece, lo sgravio aggiuntivo di 2,54 punti per le imprese che operano nelle aree del Mezzogiorno nonché il contributo dello Stato, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, in favore dei marittimi adibiti alla pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti.

Con l'articolo 2 si prevede in favore dei datori di lavoro del settore agricolo il differimento, fino al 30 aprile 1984, sia dell'agevolazione, nella misura di due punti, della vigente aliquota del 2,72 per cento dell'assicurazione di malattia, per tutti gli operai sia dell'ulteriore riduzione del 25 per cento sugli importi dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato a titolo di contribuzione previdenziale ed assistenziale.

La necessità dei predetti interventi a favore del settore dell'agricoltura è giustificata in quanto le agevolazioni contributive sono scadute alla fine dell'anno 1983 ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge n. 17 del 1983, e nell'articolo 4, ventiseiesimo comma, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 dello stesso anno.

Aderente alla logica dei rappresentati interventi contenuti nel provvedimento in esame è il differimento del termine entro il quale si prevede che debba ultimare i propri lavori la commissione di studio per il riordino strutturale ed organico della materia della fiscalizzazione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

A tanto si provvede con l'articolo 3 del provvedimento che proroga alla data del 1° marzo 1984 il termine di cui trattasi fissato nello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 17 del 1983.

Con l'articolo 4 si intende sovvertire con specifica regolamentazione in favore

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di quei datori di lavoro che, intendendo avvalersi dell'istituto del condono in materia contributiva disciplinato dal decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, siano incorsi in problemi di liquidità, vantando crediti nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni non ancora esatti. A tali problemi si dà risposta, consentendo ai datori di lavoro che versano nelle accennate situazioni la regolarizzazione delle situazioni debitorie mediante cessione dei crediti di cui si è detto.

Ai fini della operatività dell'introducendo meccanismo solutorio è stato necessario differire di tre mesi il termine

per la richiesta del condono contributivo scaduto con il 30 novembre 1983.

Con l'articolo 5, infine, si individuano i mezzi finanziari con cui far fronte agli oneri conseguenti ai benefici del provvedimento mediante uno stanziamento di lire 3.964 miliardi.

Le dianzi illustrate finalità, cui rispondono le disposizioni contenute nel presente provvedimento, rendono esigente una pronta efficacia delle disposizioni medesime e giustificano la sussistenza dei motivi di necessità ed urgenza richiesti per l'adozione del decreto-legge, che viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

*Decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 23 gennaio 1984.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare norme rivolte alla proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 ed alla integrazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 aprile 1984.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1983 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo comma, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile.

### ARTICOLO 2.

1. L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai con-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tributi relativi alle giornate di lavoro retribuite svolte dagli operai entro il 30 aprile 1984, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267.

2. La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogata fino al 30 aprile 1984.

## ARTICOLO 3.

Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito al 1° marzo 1984.

## ARTICOLO 4.

1. I datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, rispettivamente, al 29 febbraio 1984 ed al 31 ottobre 1984, mediante cessazione dei predetti crediti maturati entro il 29 febbraio 1984.

2. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

## ARTICOLO 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 3.964 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1984.

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — LONGO —  
GORIA — ALTISSIMO — VISENTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.